

06 5903255

## ACCORDO DEL 20/12/2007

il giorno 20/12/2007, in Roma

tra

la Confederazione Generale Industria italiana (Confindustria)

la Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative);

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS)

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT)

la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC)

la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (FIARC)


l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS)

l'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani (USARCI)

Unione Generale del Lavoro Servizi Privati (UGL)

Premesso che il presente accordo viene stipulato in attesa di successivo rinnovo A.E.C.

1. considerato che l'Enasarco con lettera del 29 dicembre 2006 ha manifestato la necessità, a partire dalla gestione FIRR dell'anno 2007, di definire una nuova convenzione per la gestione del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), a causa della non sostenibilità finanziaria del tasso di remunerazione degli accantonamenti FIRR pari al 4%, previsto dalle convenzioni sottoscritte dall'Enasarco e dalle parti sociali firmatarie degli Accordi Economici collettivi;



06 5903255

2. rilevato che tale esigenza si è concretizzata a seguito delle raccomandazioni impartite alla Fondazione dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di adottare idonee misure rivolte ad ottimizzare e migliorare il risultato gestionale anche attraverso una costante verifica dei costi complessivi operativi;
3. considerato che la disciplina della gestione FIRR va adeguata alle mutate condizioni economiche ed esigenze tecnico-organizzative dell'Enasarco;

hanno concordato, ad esito delle trattative intercorse, di modificare gli articoli 12 ultimo comma e 16 terzo comma dell'Accordo Economico Collettivo del 20 marzo 2002, che disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione, come segue:

- ✓ l'articolo 12 ultimo comma, è sostituito da: "Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione Enasarco restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3."
- ✓ l'articolo 16 terzo comma, è sostituito da: "Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto 1) verranno accantonati presso l'Enasarco con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'Enasarco e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nell'Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 della Convenzione FIRR del 1992 siglato fra l'Enasarco e le Parti Sociali. I conti individuali degli agenti dovranno essere correlativamente rivalutati dall'Enasarco";

Si è altresì convenuto di modificare le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 12 e 23 dell'Accordo Economico Collettivo del 20 marzo 2002 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale come segue:

- ✓ l'art. 1 primo comma della Parte I) è sostituito da: "L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 10, capo I, dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002, in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il "Fondo per la risoluzione del rapporto", gestito dall'Enasarco. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente riconoscerà alla ditte medesima un interesse annuo pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'Enasarco e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo

Ami

Aut



Enasarco







06 5903255

determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nell'Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 dalla Convezione FIRR del 1992 siglato fra l'Enasarco e le Parti Sociali."

- ✓ l'art. 5 secondo comma, è sostituito da: "Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall'attribuzione annuale degli interessi di cui al primo comma dell'art. 1 o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o rappresentante. Dagli interessi di cui al primo comma dell'art. 1 viene dedotta la quota utilizzata dall'Ente per la copertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo."
- ✓ Il punto 5) della Parte II) è sostituito da: "Tutti gli oneri sostenuti dall'Enasarco per la stipulazione e la gestione della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante l'utilizzo di una parte dell'interesse calcolato come indicato al primo comma del precedente articolo 1 spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR."

Letto, confermato e sottoscritto

- CONFINDUSTRIA  
  
 - CONFCOOPERATIVE  


- FILCAMS   
 - FISASCAT   
 - FNAARC   
 - FIARC   
 - UILTUCS   
 - USARCI   
 - UGL 